

Imposta di bollo

Appendice normativa e di prassi

Maggio 2026

Sommario

APPENDICE NORMATIVA	3
Prospetto di confronto DPR n. 642/1972 vs D.LGS. n. 123/2025 e n. 173/2024 .	4
Allegato 3 D.LGS. n. 123/2025 - Tariffa.....	30
Allegato 3 D.LGS. n. 123/2025 - Tabella.....	69
Art. 4 D.LGS. n. 139/2024.....	75
Art. 18 D.LGS. n. 36/2023.....	77
Allegato I.4 D.LGS. n. 36/2023.....	79
Art. 3-bis D.LGS. n. 463/1997	81
APPENDICE DI PRASSI	82
Risposta Agenzia delle Entrate n. 1 del 16 gennaio 2026.....	83
Risposta MIT n. 3320 del 3 aprile 2025	89
Risposta MIT n. 2667 del 26 settembre 2024	91
Risposta MIT n. 2875 del 29 ottobre 2024	92
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023	93
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28 giugno 2023	104
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.240013 del 28 giugno 2023	107
Risposta Agenzia delle Entrate n. 491 del 20 luglio 2021.....	111
Risposta Agenzia delle Entrate n. 7/E del 5 gennaio 2021	115
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013	121
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 194/E del 16 maggio 2008.....	125
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 98/E del 3 luglio 2001	131

Appendice normativa

Prospetto di confronto D.P.R. n. 642/1972 vs D.lgs. n. 123/2025 e n. 173/2024

D.P.R. n. 642/1972		D.lgs. 123/2025	
<p align="center">Articolo 1 – Oggetto dell'imposta</p>	<p><i>Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.</i></p>	<p align="center">Art. 139 D.Lgs. n. 123/2025 – Oggetto dell'imposta</p>	<p><i>Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nella tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.</i></p>
<p>Articolo 2 - Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso</p>	<p><i>Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-bis, l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, e in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.</i></p> <p><i>Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione.</i></p> <p><i>Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.</i></p>	<p align="center">Art. 140 D.Lgs. n. 123/2025 - Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso</p>	<p><i>Salvo quanto previsto dall'articolo 141, comma 2, l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico, se formati nello Stato, e in caso d'uso per quelli indicati nella parte II.</i></p> <p><i>Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio dell'Agenzia delle entrate per la registrazione.</i></p> <p><i>Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al comma 2, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato.</i></p>
	<p><i>L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:</i></p> <p><i>a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;</i></p>	<p align="center">Art. 141 D.Lgs. n. 123/2025 - Modi di pagamento</p>	<p><i>L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico:</i></p> <p><i>a) mediante pagamento dell'imposta a intermediario</i></p>

<p>Articolo 3 – Modi di pagamento</p>	<p><i>b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.</i> <i>Per gli atti da registrare in termine fisso, ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta di bollo è assolta nel termine previsto per la registrazione dell'atto, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo può essere assolta anche mediante contrassegno telematico, ai sensi del comma 1, lettera a).</i> <i>Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.</i> <i>In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50.</i></p>		<p><i>convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;</i> <i>b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.</i> <i>Per gli atti da registrare in termine fisso, ai sensi del presente testo unico, l'imposta di bollo è assolta nel termine previsto per la registrazione dell'atto, con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo può essere assolta anche mediante contrassegno telematico, ai sensi del comma 1, lettera a).</i> <i>Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a euro 0,05 o superiori a euro 0,05.</i> <i>In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1, a eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 5, commi 1, lettere a) e b), e 2, della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50.</i></p>
	<p><i>La carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta bollata è inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.</i></p>	<p>Art. 142 D.Lgs. n. 123/2025 - Caratteristiche e modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari</p>	<p><i>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.</i></p>

<p>Articolo 4 – Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone</p>	<p><i>La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.</i></p> <p><i>Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonché le modalità d'applicazione del visto per bollo.</i></p> <p><i>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.</i></p>		
<p>Articolo 5 – Definizione di foglio, di pagina e di copia</p>	<p><i>Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella:</i></p> <p><i>a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;</i></p> <p><i>b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.</i></p> <p><i>Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.</i></p> <p><i>Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale.</i></p>	<p>Art. 143 D.Lgs. n. 123/2025 - Definizione di foglio, di pagina e di copia</p>	<p><i>Agli effetti del presente titolo e della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico, nonché della tabella di cui al medesimo allegato 3:</i></p> <p><i>a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;</i></p> <p><i>b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.</i></p> <p><i>Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.</i></p> <p><i>Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la dichiarazione di conformità all'originale.</i></p>
<p>Articolo 6 – Misura del tributo in caso d'uso</p>	<p><i>Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.</i></p>	<p>Art. 144 – Misura del tributo in caso d'uso</p>	<p><i>Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.</i></p>

Articolo 7 – Definizione di ricevuta	<i>Agli effetti dell'applicazione del presente decreto e dell'annessa tariffa, per ricevuta s'intende ogni dichiarazione scritta ed ogni annotazione, anche se non firmate, rilasciate per liberazione, totale o parziale, di un'obbligazione pecuni</i>		
Articolo 8 – Onere del tributo nei rapporti con lo Stato	<i>Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.</i>	Art. 145 D.Lgs. n. 123/2025 – Onere del tributo nei rapporti con lo Stato	<i>Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario</i>
Articolo 9 – Carta bollata	<i>Sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini né eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti. Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio. È vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonché usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o già usata per altro atto o documento.</i>	Art. 146 D.Lgs. n. 123/2025 – Contrassegno	<i>È vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul contrassegno telematico.</i>
Articolo 10 – Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario	<i>Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli artt. 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio. La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonché alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.</i>	Art. 147 D.Lgs. n. 123/2025 – Bollo virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario	<i>Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservano i limiti di cento linee per ciascun foglio. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai tabulati, repertori e ai registri nonché alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.</i>
Articolo 11 – Bollo straordinario	<i>Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del</i>	Art. 148 D.Lgs. n. 123/2025 –	<i>Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione del contrassegno telematico deve</i>

	<p><i>visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione. È vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo</i></p>	<p>Atti soggetti a bollo fin dall'origine - Contrassegno</p>	<p><i>precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.</i></p>
<p>Articolo 12 – Marche da bollo</p>	<p><i>L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio. Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi. È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza</i></p>		
	<p><i>Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta. Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente è soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga. In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio: 1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;</i></p>		<p><i>Un atto può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto a imposta a condizione che sia corrisposta la relativa imposta. Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente è soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga. In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio: a) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute; b) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce; c) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato; d) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale;</i></p>

<p>Articolo 13 – Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio</p>	<p>2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce; 3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato; 4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l'originale; 5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo; 6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita; 7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità; 8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne più di una persona; 9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita; 10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano; 11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa; 12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui</p>	<p>Art. 149 D.Lgs. n. 123/2025 – Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio</p>	<p>e) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto relativo; f) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita; g) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione e annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità; h) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne più di una persona; i) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita; l) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano; m) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa; n) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze e agli atti rilasciati in forma esecutiva; o) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;</p>
---	--	---	---

	<p><i>medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;</i></p> <p><i>13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;</i></p> <p><i>14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;</i></p> <p><i>15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.</i></p>		<p><i>p) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;</i></p> <p><i>q) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.</i></p>
<p>Articolo 14 – Speciali modalità di pagamento</p>	<p><i>Con decreto del Ministro per le finanze saranno determinati gli atti per i quali l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di applicazione.</i></p> <p><i>L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici è rilasciata, su richiesta dell'interessato, e in conformità al decreto previsto nel comma precedente, dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.</i></p> <p><i>L'utente delle macchine bollatrici non può cederne l'uso o la proprietà a terzi, nemmeno temporaneamente, né trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, può essere</i></p>		

	<p><i>rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina è posta in uso</i></p>		
	<p><i>Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.</i></p> <p><i>Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.</i></p> <p><i>Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.</i></p> <p><i>L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.</i></p> <p><i>Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e</i></p>		<p><i>Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito il contribuente ha il domicilio fiscale può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario avvenga in modo virtuale.</i></p> <p><i>Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 1, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.</i></p> <p><i>Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.</i></p> <p><i>L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.</i></p> <p><i>Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. La</i></p>

<p>Articolo 15 - Pagamento in modo virtuale</p>	<p><i>documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché' degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</i></p> <p><i>L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.</i></p> <p><i>Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni</i></p>	<p>Art. 150 D.Lgs. n. 123/2025 – Pagamento in modo virtuale</p>	<p><i>dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</i></p> <p><i>L'ufficio dell'Agenzia delle entrate, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.</i></p> <p><i>Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.</i></p> <p><i>L'autorizzazione di cui ai commi da 1 a 7 si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.</i></p> <p><i>L'interessato che intenda rinunciare all'autorizzazione deve darne comunicazione</i></p>
---	---	---	---

	<p>dalla presentazione dell'istanza. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.</p> <p>L'interessato, che intenda rinunciare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dall'1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinuncia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione</p>		<p>scritta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al comma 5 per il periodo compreso dal 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinuncia.</p> <p>Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.</p> <p>Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, la dichiarazione dell'imposta di bollo può essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo e comunque non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.</p>
	<p>I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.</p>		<p>I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 150. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.</p>

<p>Articolo 15 bis - Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti</p>	<p><i>I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 è eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:</i></p> <p><i>a) la società Poste italiane S.p.a.;</i> <i>b) le banche;</i> <i>c) le società di gestione del risparmio;</i> <i>d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</i> <i>e) le società di intermediazione mobiliare;</i> <i>f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;</i> <i>g) le imprese di assicurazioni</i></p>	<p>Art. 151 D.Lgs. n. 123/2025 - Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti</p>	<p><i>I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui al citato articolo 150, comma 5, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al richiamato articolo 150, comma 6, è eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:</i></p> <p><i>a) la società Poste italiane S.p.a.;</i> <i>b) le banche;</i> <i>c) le società di gestione del risparmio;</i> <i>d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</i> <i>e) le società di intermediazione mobiliare;</i> <i>f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;</i> <i>g) le imprese di assicurazioni.</i></p>
			<p><i>Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non</i></p>

		<p>Art. 152 D.Lgs. n. 123/2025 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (articolo 12-novies decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo 17, comma 1-bis, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)</p>	<p><i>recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui al dodicesimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al primo periodo, restano applicabili le disposizioni di cui al presente titolo. In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, ridotta a un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i></p>
--	--	---	---

			<p><i>Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:</i></p> <p><i>a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro;</i></p> <p><i>b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5.000 euro.</i></p>
<p>Articolo 16 - Riscossione coattiva</p>	<p><i>Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli artt. da 5 a 29 e 31 del R. D. 14 aprile 1910, n.639.</i></p> <p><i>Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36, della tariffa allegata al presente decreto</i></p>	<p>Art. 153 D.Lgs. n. 123/2025 – Riscossione coattiva</p>	<p><i>Per la riscossione coattiva delle imposte e delle sanzioni si applica la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo V, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.</i></p> <p><i>Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'articolo 16 della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico</i></p>
<p>Articolo 17 – Atti dei procedimenti giurisdizionali</p>	<p><i>Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è prenotata a debito</i></p>	<p>Art. 154 D.Lgs. n. 123/2025 – Atti dei procedimenti giurisdizionali</p>	<p><i>Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è prenotata a debito.</i></p>

<p>Articolo 18 – Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.</p>	<p><i>Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo della produzione.</i></p>	<p>Art. 155 D.Lgs. n. 123/2025 - Atti di persone o enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato</p>	<p><i>Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone o enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.</i></p>
<p>Articolo 19 – Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali</p>	<p><i>Salvo quanto disposto dai successivi artt. 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e i registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo</i></p>	<p>Art. 156 – D.Lgs. n. 123/2025 Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali</p>	<p><i>Salvo quanto disposto dai successivi articoli 157 e 158, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente titolo. Tuttavia, gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'articolo 162, al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.</i></p>
<p>Articolo 20 – Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo</p>	<p><i>La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso. Il portatore o possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e</i></p>	<p>Art. 157 D.Lgs. n. 123/2025 – Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo</p>	<p><i>La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso. Il portatore o possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative.</i></p>

	<i>pagato le relative sanzioni amministrative. La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio</i>		<i>La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.</i>
Articolo 21 – Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario	<i>I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data</i>	Art. 158 D.Lgs. n. 123/2025 - Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario	<i>I notai, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli.</i>
Articolo 22 – Solidarietà	<i>Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative: 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore</i>	Art. 159 D.Lgs. n. 123/2025 – Solidarietà	<i>Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative: a) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente titolo ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; b) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'articolo 140 di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente titolo, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio dell'Agenzia delle entrate e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso, la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è obbligato in solido al pagamento</i>

			<i>dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.</i>
Articolo 23 – Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni	<i>I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti</i>	Art. 160 D.Lgs. n. 123/2025 – Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni	<i>I patti contrari alle disposizioni del presente titolo, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.</i>
Articolo 24 – Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti	<i>L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 è punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 200.</i>	Art. 51 D.lgs. 173/2024 - Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti	<i>L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, è punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 200.</i>
Articolo 25 – Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa, tardiva od infedele dichiarazione di conguaglio.	<i>Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta o della maggiore imposta. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di euro 100. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 è punita con la sanzione amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del</i>	Art. 52 D.lgs. 173/2024 - Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio	<i>Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, a una sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di euro 100. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dall'articolo 150, commi 5 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, è punita con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la</i>

	<p><i>quarantacinque per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.</i></p> <p><i>Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la dichiarazione dell'imposta di bollo può essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 15 e comunque non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui all'articolo 37, comma 1.</i></p>		<p><i>sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.</i></p>
<p>Articolo 27 – Violazioni costituenti reati</p>	<p><i>Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall'art. 466 del codice penale</i></p>	<p>Art. 54 D.lgs. 173/2024 - Violazioni in materia di valori di bollo precedentemente usati</p>	<p><i>Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall'articolo 466 del codice penale.</i></p>
<p>Articolo 30 - Responsabilità dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria</p>	<p><i>Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.</i></p>	<p>Art. 161 D.Lgs. n. 123/2025 - Responsabilità dei funzionari dell'amministrazione finanziaria</p>	<p><i>Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'amministrazione finanziaria nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.</i></p>
<p>Articolo 31 - Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto</p>	<p><i>Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella</i></p>	<p>Art. 162 D.Lgs. n. 123/2025 - Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente testo unico</p>	<p><i>Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.</i></p>

	<p><i>misura vigente al momento dell'accertamento della violazione. La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa. Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio del registro.</i></p>		<p><i>La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli uffici dell'Agenzia delle entrate mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa versata. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 156 la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate.</i></p>
<p>Articolo 32 - Irreperibilità dei valori bollati</p>	<p><i>È ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro competente quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce.</i></p> <p><i>Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.</i></p> <p><i>È altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto.</i></p> <p><i>Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di sanzione amministrativa</i></p>	<p>Art. 163 D.Lgs. n. 123/2025 – Irreperibilità dei contrassegni</p>	<p><i>È ammesso corrispondere l'imposta mediante versamento su conto corrente postale intestato all'Agenzia delle entrate quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi i contrassegni rilasciati dagli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle entrate e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce.</i></p> <p><i>Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante apposizione dei contrassegni rilasciati dagli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle entrate.</i></p> <p><i>È altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'ufficio dell'Agenzia delle entrate per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al comma 1 e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto.</i></p> <p><i>Il pagamento dell'imposta a norma dei commi da 1 a 3 non comporta applicazione di sanzione amministrativa.</i></p>
	<p><i>Le controversie relative all'applicazione delle imposte previste dal presente decreto</i></p>		

<p>Articolo 33 – Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria</p>	<p><i>sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se l'ammontare controverso delle imposte supera centomila lire. Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. L'autorità amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facoltà di sospendere la riscossione delle imposte in contestazione. Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promovibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa</i></p>		
	<p><i>L'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se costituenti reato, è demandato, oltre che ai soggetti indicati negli articoli 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli</i></p>		

<p>Articolo 35 – Organi competenti all'accertamento delle violazioni</p>	<p><i>uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.</i></p> <p><i>I soggetti indicati nell'art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria.</i></p> <p><i>L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.</i></p> <p><i>I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi</i></p>		
<p>Articolo 36 – Modalità di accertamento delle violazioni</p>	<p><i>Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi le rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente. Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione</i></p>		

	<p><i>del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla, insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.</i></p> <p><i>La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri può avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precede</i></p>		
<p>Articolo 37 – Termini di decadenza. Rimborsi.</p>	<p><i>L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.</i></p> <p><i>L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella misura dovuta al momento dell'uso.</i></p> <p><i>La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.</i></p> <p><i>Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.</i></p> <p><i>Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti:</i></p> <p><i>a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per</i></p>		

	<p>sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;</p> <p>b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.</p> <p>La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, all'intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla lettera a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso è comunque subordinato alla assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'ufficio del registro, presso il quale è stata assolta l'imposta, di misura idonea a rendere inutilizzabile l'atto</p>		
<p>Articolo 38 - Ripartizione delle pene pecuniarie</p>	<p>Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168</p>	<p>Art. 164 D.Lgs. n. 123/2025 – Ripartizione delle sanzioni amministrative</p>	<p>Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.</p>
	<p>La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza. Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, nonché presso gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.</p>		<p>Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, nonché presso gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.</p> <p>Ai soggetti di cui al comma 1 compete l'aggio calcolato:</p> <p>a) sull'ammontare complessivo delle somme riscosse, dal 1° gennaio 2017, con modalità</p>

<p>Articolo 39 - Distribuzione, vendita al pubblico e aggio.</p>	<p><i>Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato:</i></p> <p><i>a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno ovvero riscossi, dal 1° gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella seguente misura: 1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento; 2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento; 3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;</i></p> <p><i>b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo comma del presente articolo.</i></p> <p><i>Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.</i></p> <p><i>Il Ministro delle Finanze può con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.</i></p> <p><i>Il Ministro delle Finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonché i requisiti, le condizioni e le modalità ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.</i></p> <p><i>I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati</i></p>	<p>Art. 165 D.Lgs. n. 123/2025 – Distribuzione, vendita al pubblico e aggio</p>	<p><i>telematiche, di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), nella seguente misura:</i></p> <p><i>1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;</i></p> <p><i>2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;</i></p> <p><i>3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;</i></p> <p><i>b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal comma 1 del presente articolo.</i></p> <p><i>I soggetti convenzionati con l'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori e assistenti e devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione «emissione e vendita di contrassegni per l'imposta di bollo» avente le caratteristiche stabilite dall'Agenzia delle entrate.</i></p>
--	--	---	--

sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti.

I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione "valori bollati" ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle Finanze.

L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati può essere revocata dall'intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.

L'autorizzazione medesima può essere, altresì, sospesa o revocata dall'intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all'Erario.

Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata all'Intendenza di Finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia.

Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perché fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di scadenza e con le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilità. Il cambio dei

	<p><i>valori bollati difettosi o avariati potrà invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.</i></p> <p><i>Il Ministro delle Finanze può affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito.</i></p> <p><i>Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonché dell'aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma.</i></p> <p><i>Il Ministro delle Finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate, al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovrà provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolato di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolamentazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate</i></p>		
<p>Articolo 40 - Disposizioni transitorie</p>	<p><i>Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in materia di bollo previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del n. 6 dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.</i></p>	<p>Art. 166 D.Lgs. n. 123/2025 – Disposizioni transitorie</p>	<p><i>Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella di cui all'allegato 3 al presente testo unico, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 9, primo comma, numero 6, o dell'articolo 15, sesto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.</i></p>

	<p><i>Per le cambiali di cui al primo comma dell'art. 41 della L. 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.</i></p>		
--	--	--	--

Allegato 3 D.lgs. n. 123/2025 - TARIFFA


Allegato 3 – Imposta di bollo

TARIFFA
Parte I


Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine

Articolo della tariffa 1.


Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio	euro 16,00		1. Contrassegno telematico.	1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva la specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché il mancato pagamento della relativa documentazione, di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205, e di cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.




<p>2. L'imposta è dovuta in misura cumulativa, all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.</p>	<p>1. Quando la formalità ipotecaria e la volta catastale vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.</p>
	<p>euro 230,00</p>
<p>2. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e iscrizione, le domande di annotazione e di volta da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile:</p>	<p>a) per gli atti, aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti</p>




<p>2. Quando la formalità ipotecaria, la voltura catastale e l'acquisizione degli atti di cui al comma 4 vengono richieste successivamente alla registrazione dell'atto al quale conseguono è dovuto l'importo pari alla differenza tra l'imposta cumulativa e quanto corrisposto in sede di registrazione.</p>			<p>euro 300,00</p>	<p>b) per gli atti di cui alla lettera a) che comportano anche formalità nel registro delle imprese</p>
			<p>euro 155,00</p>	<p>c) per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari</p>
			<p>euro 225,00</p>	<p>d) per gli atti di cui alla lettera c) che comportano anche formalità nel registro delle imprese</p>
			<p>euro 125,00</p>	<p>e) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499)</p>
			<p>euro 195,00</p>	<p>f) per gli atti concernenti unicamente immobili ubicati nei territori ove vige il sistema del libro fondiario (regio decreto 28 marzo 1929, n. 499) che comportano anche formalità nel registro delle imprese</p>
				<p>3. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri</p>




<p>pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:</p> <p>a) per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società non ricompresi nel comma 1-bis, incluse la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese</p> <p>b) per le procure, deleghe e simili</p> <p>c) per gli atti di cessione di quote sociali</p> <p>d) per tutti gli altri atti</p> <p>4. Domande, denunce e atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese e inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 per ciascuna domanda, denuncia o atto:</p> <p>a) se presentate da ditte individuali</p> <p>b) se presentate da società di persone</p> <p>c) se presentate da società di capitali</p>	<p>euro 156,00</p> <p>euro 30,00</p> <p>euro 15,00</p> <p>euro 45,00</p> <p>euro 17,50</p> <p>euro 59,00</p> <p>euro 65,00</p>	<p>2. L'imposta è corrisposta in modo virtuale secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.</p>	<p>3. L'imposta è dovuta, anche in misura cumulativa, all'atto della trasmissione per via telematica o della consegna del supporto informatico.</p>
--	---	--	---



<p>5. Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale e atti allegati, successive formalità e istanze varie presentate alle Camere di commercio e all'ufficio italiano brevetti e marchi e inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:</p> <p>a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori</p> <p>b) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti: 1) lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa; 2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito; 3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito</p>	<p>euro 48,00</p>		<p>3. L'imposta di cui al comma 5 è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio, autorizzate alla riscossione.</p>	<p>4. L'imposta è dovuta all'atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi.</p>
<p>euro 16,00</p>				




			euro 80,00 euro 16,00 euro 16,00	
c) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati	d) per ogni istanza di annotazione	e) per istanze diverse dalle precedenti		



Articolo della tariffa 2


Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti, per ogni foglio</p>	<p>euro 16,00</p>		<p>1. Contrassegno telematico.</p>	<p>1. In questo articolo sono comprese: a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali; b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.</p> <p>2. L'imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l'assolvimento dell'IVA.</p> <p>3. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari, di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, euro 16,00.</p> <p>4. Contratti relativi a utenze di servizi di pubblica utilità a rete, per ogni</p>




				<p>contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, euro 16,00.</p> <p>5. Dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p>
--	--	--	--	--

Articolo della tariffa 3


Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle aziende sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, per ogni foglio</p>	euro 16,00		<p>1. Contrassegno telematico: per gli atti diretti agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'imposta può essere corrisposta in modo virtuale ovvero con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.</p> <p>2. L'imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l'iscrizione nel registro</p>	<p>1. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l'imposta non è dovuta.</p> <p>2. Non sono soggette all'imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati all'amministrazione competente.</p>



<p>2. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle aziende sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili, con esclusione delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994,</p>		<p>generale dei testamenti è assolta mediante l'applicazione del contrassegno telematico sul retro del modello; sull'esemplare destinato all'archivio notarile è applicato anche il contrassegno telematico relativo al tributo dovuto sull'esemplare destinato al registro generale dei testamenti.</p>	<p>3. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 l'imposta è pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, all'entrata del bilancio dello Stato.</p> <p>4. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 2 è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.</p>
---	--	--	---




<p>n. 379, presentate ai fini della percezione dell'indennità prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162</p>	<p>euro 16,00</p>	<p>1. Contrassegno telematico e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.</p>	<p>1. L'imposta di importo forfetario è dovuta all'atto della richiesta di formalità.</p>
<p>3. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all'articolo 2678 del codice civile, nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile, per ogni foglio</p>	<p>euro 16,00</p>	<p>1. L'imposta è assolta con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.</p>	<p>1. L'imposta non si applica se in sede di registrazione dell'atto è stata corrisposta l'imposta di cui all'articolo 1, comma 2.</p>
<p>4. Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 2, dal comma 5 del presente articolo e dall'articolo 4, comma 2</p>	<p>euro 59,00</p>	<p>1. Mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi</p>	<p>1. Mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi</p>
<p>5. Formalità richieste per via telematica, per gli atti registrati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a) e d), ovvero non soggetti a registrazione:</p>			




<p>a) per ogni formalità di trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari, nonché per la voltura catastale ad essa collegata, comprese la copia dell'atto ad uso formalità ipotecaria e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile</p> <p>b) per ogni voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari</p>	<p>euro 108,00</p> <p>euro 15,00</p>		<p>dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.</p>	
--	--------------------------------------	--	--	--

Articolo della tariffa 4

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Proporzionali	Modo di pagamento	Note
	Fisse				
<p>1. Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle aziende sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta, per ogni foglio</p>	<p>Euro 16,00</p>			<p>1. Contrassegno telematico; per gli atti rilasciati dagli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi; per gli atti rilasciati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate l'imposta può essere corrisposta in modo virtuale ovvero con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.</p>	<p>1. Per le copie dichiarate conformi l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.</p> <p>2. Sono esenti dall'imposta:</p> <p>a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha perduto il possesso;</p> <p>b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale;</p> <p>c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri</p>




<p>2. Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, per ogni certificato</p>	<p>euro 85,00</p>		<p>2. Il pagamento è eseguito con le stesse modalità previste per gli altri tributi liquidati dall'obbligato.</p>	<p>dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive; d) denunce di smarrimento e relative certificazioni; e) atti e documenti relativi all'istruzione secondaria di 2° grado.</p> <p>3. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli uffici dell'Agenzia dell'entrate competenti per territorio.</p>
<p>3. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell'Agenzia delle entrate, attestazioni di conformità</p> <p>4. Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle aziende sanitarie locali, nonché quelli degli enti</p>	<p>euro 28,00</p>		<p>3. L'imposta è assolta in modo virtuale, con disposizione di pagamento per via telematica ovvero con pagamento a intermediario convenzionato.</p>	<p>4. L'imposta di importo forfetario è dovuta all'atto della richiesta ed è comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta stessa.</p> <p>5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 4 è dovuta nella misura forfetaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.</p>




pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta	euro 16,00			
	euro 16,00		1. Contrassegno telematico.	
	euro 16,00		1. Contrassegno telematico.	

Articolo della tariffa 5


Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Cambiali: a) emesse e pagabili nello Stato b) emesse nello Stato e pagabili all'estero		12 per mille 9 per mille	1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 141 comma 1, lettera a), del presente testo unico, aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta. 2. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate possono concedere alle imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al	1. Non è dovuta altra imposta per le girate, gli avalli, le proroghe e le altre dichiarazioni cambiarie, la quietanza apposta sul titolo e i fogli di allungamento. 2. Resta fermo l'articolo 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1699.




<p>2. Vaglia cambiari all'ordine di banche di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</p> <p>3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni</p>		<p>bollo mediante contrassegno telematico, modelli propri stampati o litografati di cambiiali e di qualsiasi somma, purché detti modelli rechino l'indicazione dell'impresa emittente.</p>	<p>3. La proroga se concessa mediante rilascio di nuovo titolo cambiario è soggetta all'imposta propria della cambiabile; se concessa in forma diversa dalla dichiarazione cambiaria è soggetta all'imposta prevista dall'articolo 2 della presente tariffa.</p> <p>1. I vaglia cambiari di cui al comma 2 possono essere girati soltanto per il risconto alla Banca d'Italia o per l'incasso ad altre banche. Nel caso di girata ad altro fine la cambiabile si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e si applica la sanzione di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.</p> <p>1. Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiiali di cui al comma 3, moduli propri stampati o litografati. I moduli completati nell'importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell'emittente, devono essere presentati, prima dell'accettazione ed entro trenta giorni dalla data di emissione, dagli istituti di credito, agli uffici dell'Agenzia delle entrate o agli uffici postali. Se gli istituti di credito</p>
	<p>11 per mille</p>		
	<p>0,1 per mille</p>		



<p>subordinano l'accettazione al rilascio di cambiali-tratte sull'acquirente della merce esportata, emesse o girate a loro favore, a tali cambiali-tratte sono applicabili le disposizioni del comma 3, compresa la riduzione dell'imposta a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell'imposta le stesse cambiali-tratte devono essere esibite agli uffici dell'Agenzia delle entrate insieme con le cambiali. Si considerano non in regola con l'imposta di bollo le cambiali assoggettate alla medesima imposta, quando siano servite per uso diverso da quello della copertura dell'esportazione.</p>			<p>4. Cambiali accettate da banche di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, emesse da imprenditori di cui all'articolo 2195 del codice civile con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia e aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonché cambiali finanziarie</p>
<p>1. Se le cambiali sono acquistate dall'impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall'istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere integrato fino alla misura prevista al comma 1, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola "senza garanzia" o equivalente.</p>		<p>0,1 per mille</p>	




<p>5. Cambiali agrarie rilasciate ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385</p> <p>6. Cambiali emesse in relazione a operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601</p> <p>7. Cambiali e titoli equivalenti di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 24 maggio 1977, numero 227 emessi in Italia:</p>	<p>0,1 per mille</p> <p>0,1 per mille</p>	<p>1. Contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera a), del presente testo unico aventi data di emissione non successiva a quella riportata sulla cambiale, per un valore pari all'imposta dovuta.</p> <p>2. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate possono concedere alle banche e agli altri enti autorizzati, che ne fanno domanda, di sottoporre all'imposta di bollo, mediante contrassegno telematico, modelli propri stampati o litografati di cambiali agrarie per qualsiasi somma, purché detti modelli rechino l'indicazione delle banche e degli altri enti.</p>	<p>1. I titoli di cui al comma 7, lettera a), non sono soggetti all'obbligo di integrazione dell'imposta di bollo, ancorché non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento, nell'ambito della legge 24 maggio</p>
---	---	---	--



<p>a) all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamenti; b) all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettere g) ed h), della stessa legge</p>		<p>0,1 per mille</p>	<p>1. Come al punto 1.</p>	<p>1977, n. 227, e sempreché attengono a operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi. La disposizione di cui al comma 7, lettera b), si applica anche agli effetti cambiari e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale.</p> <p>1. Come al punto 1.</p>
<p>8. Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca europea degli Investimenti (BEI), e dal Consiglio d'Europa (articolo 2 della legge 31 ottobre 1961, n. 1231, articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1333 e articolo 5 della legge 30 novembre 1976, n. 796)</p>		<p>0,1 per mille</p>	<p>1. Come al punto 1.</p>	

Articolo della tariffa 6


Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili relativi a somme di denaro non specificamente indicate in altri articoli della tariffa</p>	<p>Le stesse imposte stabilite per le cambiali</p>		<p>1. Contrassegno telematico.</p>	<p>1. Come all'articolo 5. 2. Le delegazioni non negoziabili sono soggette all'imposta fissa di cui all'articolo 2 della presente tariffa.</p>



			<p>3. All'imposta fissa di euro 16,00, da corrispondersi mediante contrassegno telematico sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dai comuni e altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., degli istituti di previdenza, nonché degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui ai predetti enti.</p>
--	--	--	--

Articolo della tariffa 7


Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Assegni bancari: a) emessi con l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, per ogni assegno b) emessi senza l'osservanza di uno dei requisiti indicati nella lettera a) o con data diversa da quella di emissione</p>	euro 0,258		<p>1. Contrassegno telematico. 2. Contrassegno telematico.</p>	<p>1. Non è dovuta l'imposta per le girate e per la quietanza apposta sul titolo, né in caso di protesto per mancanza di fondi. 2. Non si considera postdatato l'assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella effettiva, quando la postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data</p>




			non differisca di oltre quattro giorni da quella di emissione.
			3. Per gli assegni tratti su banche estere l'imposta è dovuta all'atto della loro negoziazione presso la banca che per prima li negozia.

Articolo della tariffa 8

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Assegni circolari: a) emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 b) emessi in difformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736		6 per mille per ogni anno	1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 2. Contrassegno telematico.	1. Non è dovuta l'imposta per le girate e per la quietanza. 2. L'imposta deve essere liquidata sull'ammontare complessivo, arrotondato all'unità di euro superiore, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro




<p>trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti.</p> <p>3. Per le banche aventi più succursali o sedi in diverse province la denuncia deve presentarsi all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in cui si trova la sede principale.</p>		<p>4 per mille per ogni anno</p>	<p>2. Vaglia cambiari della Banca d'Italia</p>
<p>1. L'imposta comprende quella di emissione e di quietanza. L'imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decedali dei vaglia cambiari di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l'applicazione dell'imposta.</p> <p>2. L'importo delle rate trimestrali deve essere versato entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare.</p> <p>3. Non sono soggetti a imposta i vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria dello Stato.</p>	<p>1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.</p>		




Articolo della tariffa 9


Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
<p>1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria, per ogni esemplare</p> <p>2. Estratti di conti, nonché lettere e altri documenti di addebitamento o di accredito di somme, portanti o meno la causale dell'accREDITAMENTO o dell'addebitamento e relativi</p>	euro 2,00		<p>1. Contrassegno telematico.</p> <p>2. Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro e altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi.</p> <p>3. Per le quietanze rilasciate dagli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'imposta è riscossa dagli uffici stessi.</p> <p>1. Contrassegno telematico.</p>	<p>1. Per le ricevute e le quietanze contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l'imposta si applica per ciascun percipiente.</p> <p>2. L'imposta non è dovuta:</p> <p>a) quando la somma non supera euro 77,47, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;</p> <p>b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti;</p> <p>c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.</p> <p>3. Sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.</p> <p>1. I documenti di cui al comma 2, relativi a rapporti tra enti e imprese e i propri dipendenti o ausiliari e intermediari di commercio o spedizionieri, non sono soggetti all'imposta.</p>




<p>benestari quando la somma supera euro 77,47, per ogni esemplare</p> <p>3. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali, per ogni esemplare con periodicità annuale:</p> <p>a) se il cliente è persona fisica b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica</p>	<p>euro 2,00</p> <p>euro 34,20</p> <p>euro 100,00</p>			<p>1. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000.</p> <p>2. L'imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici di Poste Italiane S.p.a. relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell'articolo 2, nota 3, e negli articoli 7, comma 1, lettera a), 9, commi 1 e 2, e 10. La comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all'obbligo di deposito, nonché quella relativa alle crypto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del</p>
--	---	--	--	---



<p>Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera, in ogni caso, inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell'applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d'ufficio. Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea</p>				
--	--	--	--	--



<p>prima del 1° gennaio 2009, l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 2,00, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso.</p>				
			<p>1 per mille annuo per il 2012</p> <p>1,5 per mille per l'anno 2013</p> <p>2 per mille a decorrere dall'anno 2014</p>	
	<p>4. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati o relative a crypto-attività di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione, dei prodotti pensionistici individuali paneuropei, di cui al regolamento (UE) 2019/1238 e dai fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.</p>			




Articolo della tariffa 10

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Ricevute, lettere e ricevute di accreditalamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l'incasso, presso le banche, per ogni esemplare: quando la somma non supera euro 129,11	euro 2,00		1. Contrassegno telematico	1. Non è dovuta imposta per la quietanza. 2. Per i documenti relativi a percipienti diversi, l'imposta si applica con riferimento a ciascuno di essi.
oltre euro 129,11 fino a euro 258,23	euro 2,58			
oltre euro 258,23 fino a euro 516,64	euro 4,65			
oltre euro 516,64	euro 6,80			

Articolo della tariffa 11


Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Libri e registri: a) repertori; libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del codice			1. Contrassegno telematico da applicarsi sull'ultima pagina numerata o con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di	1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee, e per quelli formati mediante l'impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile.



civile, per ogni cento pagine o frazione di cento pagine	euro 16,00		cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 2. Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l'imposta può essere assolta con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; in tal caso, gli estremi del versamento devono essere riportati sull'ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro.	2. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell'allegato 4, della tariffa, articolo 16, del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l'imposta è maggiorata di euro 16,00.
--	------------	--	---	--

Articolo della tariffa 12

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Proporzionali	Modo di pagamento	Note
	Fisse				
1. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunci legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice, per ogni foglio	euro 16,00			1. Contrassegno telematico.	



Articolo della tariffa 13


Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell'articolo 2435 del codice civile, per ogni foglio	euro 16,00		1. Contrassegno telematico.	

Articolo della tariffa 14

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali	euro 16,00		1. Contrassegno telematico.	1. Sono esenti dall'imposta i certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale.

Articolo della tariffa 15


Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali, per ogni foglio	euro 16,00		1. Contrassegno telematico. 2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti	1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di procedura civile,




<p>civili sono redatti su carta libera, con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L'imposta è corrisposta, per ogni procedimento, mediante contrassegno telematico o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate nelle misure di seguito indicate:</p> <p>a) davanti al giudice di pace euro 46,48;</p> <p>b) davanti al Tribunale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per i procedimenti di cognizione euro 54,23; 2) per i procedimenti di esecuzione immobiliare euro 123,95; 3) di altra natura, limitatamente a quelli il cui valore supera euro 2.582,28, euro 61,97; <p>c) davanti alla Corte di appello euro 46,48;</p> <p>d) davanti alla Corte di cassazione: euro 30,99;</p> <p>e) per i procedimenti speciali euro 30,99.</p> <p>3. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella</p>	<p>comprende quella dovuta per la certificazione della firma.</p> <p>2. Non sono soggette a imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace, le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e i documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.</p> <p>3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59.</p> <p>4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta nella misura e con le modalità stabilite nel presente articolo.</p> <p>5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, i contrassegni e</p>			
---	---	--	--	--



<p>le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.</p> <p>6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare i contrassegni o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro a inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicati i contrassegni o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.</p>	<p>per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato e al tribunale amministrativo regionale nella misura di 92,96 euro, con le modalità di cui al punto 2.</p> <p>4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è versata, contestualmente all'imposta di registro, se dovuta, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.</p> <p>5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l'imposta, se dovuta, è assolta mediante contrassegno telematico.</p> <p>6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'articolo 83, terzo comma, del codice di</p>		
--	--	--	--




<p>2. Ricorsi, opposizioni e altri atti difensivi presentati per via telematica alle Corti di giustizia tributaria, per ciascun atto</p> <p>3. Atti d'intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie, per ogni foglio</p> <p>4. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile</p>	<p>euro 24,00</p> <p>euro 16,00</p> <p>euro 54,00</p>	<p>procedura civile, e loro certificazioni, per procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (articolo 119 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019) quando sono scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assolta con contrassegno telematico.</p>	<p>1. L'imposta è assolta tramite disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento a intermediario convenzionato.</p> <p>1. Contrassegno telematico.</p> <p>1. Modalità di cui all'articolo 3 del testo unico al testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.</p> <p>1. L'imposta è dovuta in misura forfetaria all'atto della presentazione del ricorso, dell'opposizione e degli altri atti difensivi.</p> <p>1. Non sono soggetti a imposta gli atti d'intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti ai giudici di pace, nonché le copie degli atti consegnate ai testimoni.</p> <p>1. L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.</p>
--	---	---	---



Articolo della tariffa 16

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale: a) cauzioni e costituzioni di parte civile, per ogni foglio b) sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della Corte di cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela, per ogni foglio	euro 16,00		1. Contrassegno telematico. 2. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	1. L'imposta relativa alle sentenze di non doversi procedere è a carico del remittente della querela, viene iscritta nei registri di cancelleria dell'autorità giudiziaria di primo grado ed è riscossa, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.
	euro 16,00		1. Contrassegno telematico.	
2. Atti e documenti inerenti all'azione civile promossa nel procedimento penale, per ogni foglio	euro 16,00			




Parte II
Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso

Articolo della tariffa 17

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Conti dei curatori e altri amministratori giudiziari, per ogni foglio	euro 16,00		1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, se non sono soggetti a bollo fin dall'origine.

Articolo della tariffa 18

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche			1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al	




amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari, per ogni ricevuta	euro 16,00		decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	
2. Ricevute e note di consegna di merci con o senza l'indicazione del prezzo,-per ogni documento	euro 16,00			

Articolo della tariffa 19

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti e documenti di cui all'articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'articolo 1341 del codice civile, per ogni foglio o esemplare	euro 16,00		1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	1. L'imposta è dovuta sin dall'origine se per gli atti e documenti è richiesta dal codice civile a pena di nullità la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.

Articolo della tariffa 20

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titoli o valori di qualunque quantità o importo scambiati tra			1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al	1. I documenti di cui contro sono soggetti all'imposta in caso d'uso a condizione che presso il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate sia




<p>casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, o di un'impresa, e proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti, nonché quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, un'impresa commerciale o industriale e propri ausiliari, intermediari o spedizionieri, per ogni foglio o esemplare</p>	<p>euro 16,00</p>		<p>decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.</p>	<p>depositato il certificato attestante le qualifiche rispettive, a meno che esse non risultino ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 2. Le qualifiche debbono risultare dall'intestazione degli atti.</p>
---	-------------------	--	--	---

Articolo della tariffa 21

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute			Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali			
<p>1. Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all'esercizio di mestieri, arti o professioni, per ogni foglio o esemplare</p>	<p>euro 16,00</p>		<p>1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.</p>		

Articolo della tariffa 22

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute			Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali			
<p>1. Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o</p>			<p>1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e</p>		




regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità, per ogni foglio o esemplare	euro 16,00		di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	
--	------------	--	--	--

Articolo della tariffa 23


Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli e altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere, per ogni foglio o esemplare	euro 0,52		1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	

Articolo della tariffa 24

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		



<p>1. Titoli di credito provenienti dall'estero:</p>	<p>a) cambiali</p>	<p>Nella stessa misura stabilita per le cambiali emesse nello Stato.</p>	<p>1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.</p>	
<p>b) cambiali e titoli equivalenti, di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 24 maggio 1977, emessi all'estero all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento o all'ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettere g) e h), della stessa legge,</p>	<p>0,1 per mille</p>		<p>2 Contrassegno telematico. Per le cambiali assoggettate all'imposta di bollo o a imposta a questa assimilabile da parte di stati esteri, l'imposta è ridotta alla metà.</p>	




Articolo della tariffa 25

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti diversi da quelli indicati nell'articolo 24, documenti e registri provenienti dall'estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che sono soggetti nello Stato all'imposta			1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	1. Quando l'imposta è commisurata al valore dell'atto o documento indicato in moneta estera, la liquidazione dell'imposta si fa secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.
	Nella stessa misura degli atti similari compiuti nello Stato.			


Articolo della tariffa 26

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate, per ogni esemplare	euro 16,00		1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	



Articolo della tariffa 27

Indicazione degli atti soggetti a imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	Note
	Fisse	Proporzionali		
1. Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell'imposta sin dall'origine ovvero l'esenzione: a) per ogni esemplare dell'atto, documento o di altro scritto b) per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto	euro 16,00		1. Con le modalità di cui all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.	
	euro 16,00			



Allegato 3 D.lgs. n. 123/2025 - TABELLA

ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO

Articolo 1	<i>1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali e alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale</i>
Articolo 2	<i>1. Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare e altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni.</i>
Articolo 3	<i>1. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui all'articolo 16 della tariffa, allegato 3 e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l'esercizio dell'azione penale e le relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.</i>
Articolo 4	<i>1. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 154 del presente testo unico.</i>
Articolo 5	<i>1. Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente. 2. Verballi, decisioni e relative copie delle Corti di giustizia tributaria nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse. 3. Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie a esclusione dei repertori tenuti dai notai. 4. Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dell'agente della riscossione.</i>

	<p>5. Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.</p> <p>6. Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.</p>
Articolo 6	<p>1. Fatture e altri documenti di cui agli articoli 9 e 10 della tariffa, allegato 3 riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.</p> <p>2. Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.</p>
Articolo 7	<p>1. Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6 e 19 della presente tabella.</p>
Articolo 8	<p>1. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi o garantiti dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze e altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SPA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva della tariffa, allegato 3, parte I, articolo 9, comma 3; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.</p> <p>2. Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione, la negoziazione o la compravendita di detti titoli.</p> <p>3. Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.</p>
	<p>1. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni e attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette a</p>

Articolo 9	<p><i>ottenere il rilascio dei medesimi.</i></p> <p><i>2. Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.</i></p> <p><i>3. Quietanze relative a oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo.</i></p>
Articolo 10	<p><i>1. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti e associazioni di promozione sportiva di appartenenza.</i></p>
Articolo 11	<p><i>1. Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuata dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.</i></p>
Articolo 12	<p><i>1. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.</i></p> <p><i>2. Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.</i></p> <p><i>3. Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento presso i centri per l'impiego.</i></p>
Articolo 13	<p><i>1. Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari e alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi</i></p>
Articolo 14	<p><i>1. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo e in quella dell'infanzia nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.</i></p> <p><i>2. Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.</i></p> <p><i>3. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.</i></p>
	<p><i>1. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.</i></p> <p><i>2. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali e amministrativi relativi a controversie:</i></p> <p><i>a) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari;</i></p> <p><i>b) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;</i></p>

<p>Articolo 15</p>	<p>c) <i>in materia di pensioni dirette o di reversibilità;</i> 3. <i>Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti ai centri per l'impiego o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.</i> 4. <i>Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e dei provvedimenti di cui al comma 3.</i> 5. <i>Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sente</i></p>
<p>Articolo 16</p>	<p>1. <i>Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione e i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza e all'affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali.</i></p>
<p>Articolo 17</p>	<p>1. <i>Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti.</i></p>
<p>Articolo 18</p>	<p>1. <i>Domande per ottenere certificati e altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.</i> 2. <i>Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</i></p>
<p>Articolo 19</p>	<p>1. <i>Bollette e altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.</i> 2. <i>Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.</i> 3. <i>Fatture emesse in relazione a esportazioni di merci, fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione.</i> 4. <i>Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa.</i> 5. <i>Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 135 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</i> 6. <i>La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture e agli altri documenti</i></p>

	<i>relativi alle operazioni intraunionali.</i>
Articolo 20	<i>1. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane semprechè vengano tra loro scambiati.</i>
Articolo 21	<i>1. Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.</i>
Articolo 22	<i>1. Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti. 2. Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti: a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie; b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare; c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari; d) per gli indigenti.</i>
Articolo 23	<i>1. Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.</i>
Articolo 24	<i>1. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie. 2. Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.</i>
Articolo 25	<i>1. Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia.</i>
Articolo 26	<i>1. Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione.</i>
Articolo 27	<i>1. Testamenti in qualunque forma redatti e schede dei testamenti segreti.</i>
Articolo 28	<i>1. Biglietti e abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti.</i>

Articolo 29	<i>1. Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di società di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'articolo 2161 del codice civile e documenti con simili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti.</i>
Articolo 30	<i>1. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato.</i>
Articolo 31	<i>1. Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere.</i>
Articolo 32	<i>1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.</i>
Articolo 33	<i>1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.</i>
Articolo 34	<i>1. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali.</i>
Articolo 35	<i>1. Conti di base riservati alle fasce di clientela socialmente svantaggiate individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 126-viciesquater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</i>

Decreto legislativo del 18/09/2024 n. 139

Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 02/10/2024

Articolo 4

Art. 4 Disposizioni in materia di imposta di bollo e di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine

Articolo 4 -

Art. 4 Disposizioni in materia di imposta di bollo e di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine

In vigore dal 03/10/2024

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-bis, l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, e in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli atti da registrare in termine fisso, ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta di bollo è assolta nel termine previsto per la registrazione dell'atto, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo può essere assolta anche mediante contrassegno telematico, ai sensi del comma 1, lettera a).».

c) all'articolo 25, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la dichiarazione dell'imposta di bollo può essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 15 e comunque non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui all'articolo 37, comma 1.».

2. Al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 64, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non sono assoggettati a imposta di bollo.»;

b) all'allegato recante la tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari:

1) i diritti di cui agli articoli 4, lettera b), 7, 8, 17, 18, 24, 55 e 66 sono rispettivamente rideterminati in euro 50, 12, 15, 90, 60, 20, 35 e 50;

2) la nota A) è soppressa;

3) la nota 5) è sostituita dalla seguente:

«5) l'articolo comprende i certificati di situazione di famiglia e gli atti di giuramento ai fini dell'acquisto della cittadinanza. Resta salvo il pagamento del diritto di cui all'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.»;

4) alla nota 13), dopo la parola: «gratuitamente», sono inserite le seguenti: «, fatto salvo il rimborso del costo dello

stampato».

3. All'**articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma, dopo le parole: «per le sanzioni relative alla omissione o infedeltà della dichiarazione,», sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis,»;

b) dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

«Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'**articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472**, la dichiarazione dell'imposta sostitutiva può essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'**articolo 76, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro** di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131**.».

[Torna al sommario](#)

Decreto legislativo del 31/03/2023 n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, rec

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31/03/2023 - supplemento ordinario

Articolo 18

Articolo 18. Il contratto e la sua stipulazione.

Articolo 18 -

Articolo 18. Il contratto e la sua stipulazione.

In vigore dal 31/12/2024

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2024 n. 209 Articolo 6

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. E' fatta eccezione:

- a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2;
- b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
- c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

3. Il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee .

4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell' articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

10. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642**, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice.

[Torna al sommario](#)

ALLEGATO I.4**Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto**

(Articolo 18, comma 10)

Articolo 1

1. Il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato.
2. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Articolo 2

1. Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 3

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del *procurement*, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.





Tabella A**Valori dell'imposta di bollo**

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1.000.000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1.000



Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 463

Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03/01/1998

Articolo 3 bis

Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione.

Articolo 3 bis - Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione.

In vigore dal 22/02/2000 al 01/01/2027

Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 01/08/2025 n. 123 Articolo 204

Modificato da: Decreto legislativo del 18/01/2000 n. 9 Articolo 1

1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, e' fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonché l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.
2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali e' attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, puo' essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonché la data a decorrere dalla quale il titolo e' trasmesso per via telematica.
3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalita' di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica e' sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al [regio decreto 28 marzo 1929, n. 499](#), la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale.

[Torna al sommario](#)

Appendice di prassi

Risposta n. 1/2026

OGGETTO: Imposta di bollo applicabile nei modi e misure stabiliti dall'articolo 18, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alle fattispecie di contratti di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), escluse dal perimetro delineato dal Codice

Con l'istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'XXX (di seguito anche l'Istante) chiede se l'imposta di bollo sia applicabile nei modi e misure stabiliti dall'articolo 18, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice dei Contratti pubblici" o "Codice") alle fattispecie di contratti di appalto escluse dal perimetro delineato dal Codice, con particolare riferimento ai contratti di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a) riguardanti i contratti relativi a servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative.

Premesso quanto sopra, l'Istante chiede di conoscere il parere in merito al fine di *«adottare [...] sulla questione illustrata, un indirizzo di carattere generale»*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

L'Istante sottolinea, in merito al quesito posto, che il comma 10 dell'articolo 18 non afferisce alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, né alle modalità di stipula degli stessi, ma attiene precipuamente alla disciplina dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto pubblico, in proporzione al valore dello stesso.

Richiamando la relazione illustrativa di cui alla norma in commento, l'Istante osserva che le disposizioni relative all'assolvimento dell'imposta di bollo contenute nel codice dei contratti pubblici *«semplificano le modalità di calcolo dell'imposta di bollo su atti e documenti formati in esito a una delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici»*. Ritiene che *«i contratti sottratti [...] alla disciplina del codice, sono comunque soggetti al rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, e 3 dello stesso d. lgs, 36/2023. Principi che presuppongono in via generale, lo svolgimento di una procedura improntata alla concorrenza, all'imparzialità e non discriminazione, alla proporzionalità, alla pubblicità e alla trasparenza, afferendo tali schemi negoziali, alla generale categoria dei contratti pubblici, tanto che gli stessi sono sottoposti alla vigilanza dell'ANAC [...]. Per simili contratti, in quanto inclusi nel perimetro della disciplina dettata dal codice, [...] può ritenersi applicabile l'articolo 18, comma 10, afferente al versamento dell'imposta di bollo [...] nelle forme semplificate e secondo i valori indicati dalla norma [...]»*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'imposta di bollo è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che «*Sono soggetti all'imposta [...] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa*». Relativamente agli atti indicati nella Tariffa, si rileva che, ai sensi dell'articolo 2, si applica l'imposta di bollo fin dall'origine alle «*Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie*». Con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «*in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*», è stato emanato il nuovo codice dei contratti pubblici in aderenza alle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. Il predetto Codice reca una puntuale disciplina concernente i contratti di appalto pubblici disciplinati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dell'allegato I.1 al medesimo d.lgs. n. 36 del 2023, ossia «*i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi*». L'articolo 18, comma 10, del Codice stabilisce che «*Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. [...] allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del*

Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».

Il predetto allegato I.4 prevede all'articolo 1 che *«1. Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della Tabella annessa [...]. 2. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro».* Inoltre, in base all'articolo 2 dell'allegato I.1 del Codice *«il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».* Si tratta di una norma che introduce una semplificazione del versamento dell'imposta di bollo per tutti i contratti specificamente individuati nel codice medesimo. Con riferimento all'articolo 18, comma 10 del d.lgs. n. 36 del 2023, la relazione illustrativa al predetto decreto legislativo, oltre ad aver chiarito che la finalità della norma è la *«semplificazione razionalizzando i testi vigenti»*, precisa che *«Il comma 10 rimanda all'allegato I.4 del codice per la determinazione dell'imposta di bollo a carico dell'appaltatore, stabilendo che venga corrisposta in unica soluzione al momento della stipula del contratto e in proporzione al suo valore».* Con riferimento all'allegato I.4, la medesima relazione illustrativa afferma che le disposizioni *«semplificano le modalità di calcolo dell'imposta di bollo su atti e documenti formati in esito a una delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Inoltre,*

viene chiarito che il pagamento dell'imposta come determinata sulla base della Tabella contenuta nel presente allegato, cui l'appaltatore, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, del codice deve provvedere al momento della stipula del contratto, tiene luogo dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

Al riguardo, nella Circolare 28 luglio 2023, 22/E è stato precisato, che per effetto delle novità introdotte col nuovo codice dei contratti pubblici, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall'aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l'intera procedura, dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell'imposta di bollo dovuta in forza del d.P.R. n. 642 del 1972.

Con riferimento ai contratti oggetto del quesito, previsti dall'articolo 56, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, si osserva, però, che detto articolo 56 dispone con riferimento agli «*Appalti esclusi nei settori ordinari*» e, tra l'altro, stabilisce, al primo comma che «*Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*». L'art. 13 del Codice, con riferimento all'«*Ambito di applicazione*», stabilisce, tra l'altro, al comma 2, che «*Le disposizioni del codice non si*

applicano ai contratti esclusi», nonostante al comma 5 sia disposto che, con riferimento ai contratti di cui al comma 2, «L'affidamento [...] avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3».

Come chiarito nell'istanza, *«i contratti sottratti per il relativo affidamento alla disciplina del codice sono comunque soggetti ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 dello stesso Dlgs 36/2023. Principi che presuppongono in via generale lo svolgimento di una procedura improntata alla concorrenza, alla imparzialità e non discriminazione, alla proporzionalità, alla pubblicità e alla trasparenza, afferendo tali schemi negoziali alla generale categoria dei contratti pubblici ...».* Il predetto articolo 222, comma 3 del Codice stabilisce che *«Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'ANAC [...] vigila sui contratti pubblici [...], nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice».* Si può quindi concludere, in modo conforme al parere dell'Istante, che i contratti menzionati dall'articolo 56, comma 1, lettera a), del Codice non sono totalmente esclusi dalla disciplina del Codice medesimo, dovendo comunque ottemperare ad alcuni principi fondamentali, tra cui le forme contrattuali identificate nell'articolo 18. Pertanto, ai medesimi si applica l'imposta di bollo secondo le modalità previste al comma 10 dello stesso articolo. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.

**IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)**

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 3320

Data emissione: 03/04/2025

Argomenti: **Altro**

Oggetto: **Imposta di bollo relativo ad un unico contratto relativo a più lotti/CIG aggiudicati allo stesso operatore economico**

Quesito: Il quesito è relativo all'importo dell'imposta di bollo sul contratto da far versare ad un operatore economico aggiudicatario di più lotti di una gara d'appalto ma compilando un solo contratto contenente tutti i dati dei lotti che l'operatore economico si è aggiudicato. Esempio, operatore economico aggiudicatario di 4 lotti di importo 200.000,00 € l'uno. Se si considera l'importo del singolo lotto (e si compilasse un contratto per ogni singolo lotto) l'operatore economico dovrebbe versare 4 imposte di bollo per un totale pari a $120,00 \text{ €} * 4 = 480,00 \text{ €}$. Se si compila un unico contratto contenente i dati di tutti i lotti che l'operatore economico si è aggiudicato, che ha un importo totale di 800.000,00 €, l'operatore economico verserebbe 120,00 € di imposta di bollo. Qual è la maniera corretta di calcolare l'imposta di bollo nel caso si compili un unico contratto con più lotti aggiudicati?

Risposta aggiornata Alla luce del tenore letterale del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e dei successivi provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo deve essere versata per ciascun contratto, anche qualora si proceda con la stipula di un unico documento formale contenente più lotti aggiudicati allo stesso operatore economico. Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 dell'Allegato I.4 del Codice dei contratti pubblici ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto. Sebbene si possa redigere un unico documento contrattuale per più lotti, è necessario considerare che i contratti stipulati in tale fattispecie sono, di fatto, molteplici, interdipendenti e funzionalmente autonomi. Ciò emerge chiaramente considerando le singole vicende esecutive che possono riguardare ogni lotto (si pensi ad eventuali sospensioni dei lavori, inadempimenti, riserve e penali specifiche). Queste differenze gestionali confermano la pluralità dei rapporti giuridici, ognuno dei quali autonomamente rilevante ai fini dell'imposta di bollo. Infatti, l'articolo 2 del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023 prevede l'utilizzo del modello F24 ELIDE per il versamento dell'imposta di bollo, richiedendo l'indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG). Poiché ogni lotto è associato a un CIG distinto, ciò rafforza l'interpretazione secondo cui l'imposta di bollo deve essere versata per ciascun lotto, in quanto rappresenta un rapporto

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

contrattuale autonomo. Pertanto nel caso in cui un operatore economico aggiudichi più lotti e si proceda con la stipula di un unico contratto, l'imposta di bollo dovrà essere calcolata e versata per ciascun contratto relativo al singolo lotto. Nel caso specifico di quattro lotti da 200.000,00 € ciascuno, l'importo complessivo dell'imposta di bollo sarà pari a 480,00 € (120,00 € x 4), anche se formalmente i lotti sono inclusi in un unico documento contrattuale.

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2667
Data emissione: 26/09/2024
Argomenti: Altro

Oggetto: **Applicazione dell'imposta di bollo agli Accordi Quadro (art. 59 del D.Lgs. 36/2023)**

Quesito: L'articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito C.c.p.) prevede che l'appaltatore assolva una tantum, al momento della stipula del contratto ed in proporzione al valore dello stesso, l'imposta di bollo individuata mediante utilizzo della tabella di cui all'allegato I.4 al C.c.p.. L'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.4 al C.c.p. prevede che l'imposta di bollo sia determinata, sulla base di scaglioni crescenti, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. L'articolo 59 del C.c.p. prevede la possibilità, per le Stazioni Appaltanti, di concludere Accordi Quadro. Ciò premesso, si chiede se sia condivisibile l'applicazione dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto di Accordo Quadro ed in base al corrispondente importo massimo previsto, così da ritenere già assolto l'obbligo di bollo in riferimento alla stipula di ogni successivo contratto d'appalto ad esso relativo.

Risposta aggiornata

Si ricorda che l'imposta di bollo rappresenta un tributo che l'appaltatore deve corrispondere in maniera unica al momento della stipula del contratto, la cui entità è tendenzialmente proporzionale al valore dello stesso. Con la riforma del codice dei contratti pubblici è stato introdotto l'articolo 18, comma 10, che stabilisce i nuovi criteri per la determinazione dell'imposta di bollo e rimanda ad una tabella specifica, la tabella A, basata su scaglioni crescenti nell'Allegato I.4. In sintesi l'appaltatore è tenuto a versare l'imposta di bollo al momento della stipula del contratto, e l'importo da pagare è determinato sulla base della tabella A dell'Allegato I.4, calcolato in base a scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, in questo caso dell'accordo quadro, inclusi eventuali opzioni o rinnovi espressamente stabiliti. L'AE con risposta a interpello 446/2023 ha confermato che sui contratti d'appalto è dovuto il bollo solo una tantum. Ciò posto si concorda con quanto da voi ricostruito e la risposta è affermativa.

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2875

Data emissione: 29/10/2024

Argomenti: **Convenzioni e accordi quadro**

Oggetto: **Pagamento imposta di bollo adesione convenzioni/accordi quadro**

Quesito: Con la tabella di cui all'allegato I.4 del codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Volevo sapere, in caso di convenzioni/accordo quadro CONSIP o di altre centrali di committenza, in quale momento deve essere pagata l'imposta di bollo, da parte dell'operatore economico, di cui all'articolo 18 comma 10 del codice, al momento della stipula della convenzione oppure al momento di sottoscrizione dei singoli ordinativi da parte delle amministrazioni?

Risposta aggiornata Con la riforma del Codice dei Contratti pubblici è stato introdotto l'articolo 18, comma 10, che stabilisce i nuovi criteri per la determinazione dell'imposta di bollo e rimanda ad una tabella specifica, la tabella A, basata su scaglioni crescenti nell'Allegato I.4. In sintesi l'appaltatore è tenuto a versare l'imposta di bollo al momento della stipula del contratto. Pertanto occorre procedere all'applicazione dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto di Accordo Quadro ed in base al corrispondente importo massimo previsto, così da ritenere già assolto l'obbligo di bollo in riferimento alla stipula di ogni successivo contratto d'appalto ad esso relativo.



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 28 luglio 2023

OGGETTO: Articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici – Imposta di bollo.

INDICE

PREMESSA	3
1. AMBITO APPLICATIVO	3
2. SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA	7
3. MODALITÀ TELEMATICHE DI VERSAMENTO	8
4. DECORRENZA TEMPORALE	9

PREMESSA

Con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, attuativo dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici (di seguito, "Codice"), in aderenza, tra l'altro, alle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Il citato decreto legislativo prevede, tra le altre, disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, contenute nell'articolo 18, comma 10, nonché negli articoli e nella tabella di cui all'allegato I.4 al Codice medesimo.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle nuove modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo, con particolare riferimento all'ambito applicativo e alla decorrenza temporale delle stesse.

1. AMBITO APPLICATIVO

Il d.lgs. n. 36 del 2023 reca una puntuale disciplina concernente, tra l'altro, gli appalti pubblici (o contratti di appalto)¹, ossia *«i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici² e una o più stazioni appaltanti³ e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi⁴»*.

¹ L'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici è definito nell'articolo 13 del d.lgs. n. 36 del 2023.

² Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 del d.lgs. n. 36 del 2023, per «operatore economico» si intende *«qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica»*.

³ Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'allegato I.1 del d.lgs. n. 36 del 2023, per «stazione appaltante» si intende *«qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice»*.

⁴ Cfr. l'articolo 2, comma 1, lettera b), dell'allegato I.1 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Il comma 10 dell'articolo 18 del Codice dispone che con *«la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice»*.

Con riferimento al piano degli adempimenti fiscali, si osserva che le novità in esame trovano applicazione solo al momento della stipula del contratto.

L'articolo 1, comma 1, dell'allegato I.4 al Codice, infatti, richiamando la formulazione del citato comma 10 dell'articolo 18, stabilisce che il *«valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato»*.

In particolare è stato introdotto un sistema semplificato⁵, a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo⁶.

Come risulta nella tabella A contenuta nell'allegato I.4 al Codice, il valore dell'imposta di bollo si determina nel seguente modo:

- euro 40, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000;

⁵ Cfr. l'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.4 al Codice, secondo cui l'imposta *«è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti (...)»*.

⁶ Si precisa che tale modalità di determinazione dell'imposta di bollo dovuta deve essere applicata anche nel caso di contratti rogati o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, per i quali l'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede una differente misura forfetaria del tributo.

- euro 120, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;
- euro 250, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000;
- euro 500, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000;
- euro 1.000, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000.

Sono, invece, esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000.

In relazione alla nozione di “importo massimo previsto”, menzionata dall’anzidetta tabella, si evidenzia che l’articolo 1, comma 2, dell’allegato I.4 al Codice prevede che l’imposta è determinata *«in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti (...)»*.

Giova richiamare, altresì, l’articolo 14⁷, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il quale, ancorché con riferimento ai metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti ai fini dell’individuazione delle soglie di rilevanza, stabilisce che il calcolo dell’importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, *«al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) (...)»*. Il medesimo articolo 14, ai commi successivi, individua ulteriori criteri specifici per determinare l’importo stimato in relazione a varie fattispecie.

In coerenza con quanto espressamente stabilito da tale ultima disposizione e in considerazione della *ratio* della norma in commento, si ritiene, quindi, che, anche ai fini dell’individuazione dell’ammontare dell’imposta di bollo da assolvere in sede

⁷ Al riguardo, si veda anche l’articolo 5, comma 1, della direttiva n. 2014/24/UE.

di stipula del contratto, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo vada considerato al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Il successivo articolo 2, comma 1, dell'allegato I.4 prevede, inoltre, che il *«pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642»*.

In forza di una lettura congiunta delle citate disposizioni, si osserva quanto segue.

In primo luogo, si rappresenta che alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642⁸, continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo.

Ad analoga conclusione si deve giungere in relazione agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto; ciò con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell'aggiudicatario, come si dirà nel prosieguo.

Per effetto delle novità introdotte con il nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall'aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l'intera procedura, dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell'imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972.

⁸ Ai sensi dell'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642 del 1972, si tratta di fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.

Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l'imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all'allegato I.4 al Codice, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto medesimo.

Resta inteso che il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell'importo già dovuto.

Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell'imposta di bollo da parte dell'aggiudicatario.

2. SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Con riferimento ai soggetti passivi dell'imposta in commento, si evidenzia che il citato comma 10 dell'articolo 18 del d.lgs. n. 36 del 2023 pone l'onere del versamento a carico dell'aggiudicatario.

Atteso, tuttavia, che, in forza dello stesso comma 10, con la tabella di cui all'allegato I.4 al Codice sono sostituite le sole «*modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo*» di cui al DPR n. 642 del 1972, si ritiene che debba restare ferma l'applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, disciplinato dall'articolo 22 dello stesso DPR⁹. Si precisa,

⁹ Il DPR n. 642 del 1972, all'articolo 22, stabilisce che:

- sono «*obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative: 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto*» (primo comma);

- la «*parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti*

altresì, che, ai sensi dell'articolo 8¹⁰ del DPR n. 642 del 1972, laddove le stazioni appaltanti siano amministrazioni dello Stato, l'imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori.

3. MODALITÀ TELEMATICHE DI VERSAMENTO

L'articolo 3 dell'allegato I.4 del d.lgs. n. 36 del 2023¹¹ stabilisce che l'individuazione delle modalità di versamento – diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 642 del 1972¹² – coerentemente con i requisiti di digitalizzazione e semplificazione e al fine di ridurre gli oneri gestionali, avviene con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

In forza di ciò, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023, stabilisce che l'imposta di bollo di cui all'articolo 18, comma 10, del d.lgs. n. 36 del 2023, in sostituzione delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 642 del 1972, «è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)». Viene previsto, inoltre, che ulteriori modalità di versamento «anche attraverso l'utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (pagoPA)» possano essere definite con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore» (secondo comma).

¹⁰ Il DPR n. 642 del 1972, all'articolo 8, stabilisce che nei rapporti «con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario».

¹¹ Il d.lgs. n. 36 del 2023, all'articolo 3 dell'allegato I.4, stabilisce che con «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale».

¹² Il DPR n. 642 del 1972, all'articolo 3, comma 1, stabilisce che l'imposta di bollo «si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata: a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno (...)».

Con la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 sono, tra l'altro, istituiti i seguenti codici tributo per il versamento dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto:

- “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

Resta fermo che, nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, l'imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.

Non è, invece, ammesso il versamento dell'imposta di bollo con modalità virtuale.

4. DECORRENZA TEMPORALE

Secondo quanto previsto dall'articolo 229, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, l'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, unitamente ai relativi allegati, decorre dal 1° aprile 2023.

Con il successivo comma 2 del medesimo articolo è stabilito, tuttavia, che le «*disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023*».

L'articolo 226, comma 1, del Codice prevede, inoltre, espressamente l'abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a far data dal 1° luglio 2023¹³.

Ai sensi del combinato disposto di cui ai citati articoli 226, comma 1, e 229, comma 2, le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo acquistano, pertanto, efficacia dal 1° luglio 2023.

È opportuno richiamare, inoltre, il comma 2 dell'articolo 226 che, con una disposizione transitoria, stabilisce che la previgente disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 continui ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso, prevedendo che devono intendersi tali, tra gli altri:

- a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (ossia prima del 1° luglio 2023);
- b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, al 1° luglio 2023, data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.

Giova osservare che l'articolo 2 dell'allegato I.4 del d.lgs. n. 36 del 2023 dispone che il pagamento dell'imposta di bollo sostitutiva è dovuto per tutti gli atti e i documenti riguardanti la «*procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto*», ovvero sia per l'intera procedura unitariamente considerata.

Ne consegue, dunque, che le disposizioni in materia di imposta di bollo di cui all'articolo 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nonché quelle contenute nell'allegato I.4 al Codice medesimo, trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023¹⁴.

¹³ Ai sensi dell'articolo 226, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, il d.lgs. n. 50 del 2016 «è abrogato dal 1° luglio 2023».

¹⁴ Cfr. in tal senso anche il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023, con il quale è disposto che l'imposta di bollo in oggetto è versata, con modalità telematiche, «per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023».

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)

RISOLUZIONE N. 37/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 28 giugno 2023

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto

L’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede, tra l’altro, che *“Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice [...]”*.

L’allegato I.4, del citato decreto n. 36 del 2023, prevede all’articolo 3 che *“Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale”*.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno 2023 è stato previsto, al punto 2.1, che per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023 l’imposta di bollo in parola è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Tanto premesso, per consentire il versamento da parte dell'appaltatore delle somme dovute ai sensi del citato articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tramite il modello di versamento “*F24 Versamenti con elementi identificativi*” (*F24 ELIDE*), sono istituiti i seguenti codici tributo:

- “**1573**” denominato “**Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36**”;
- “**1574**” denominato “**Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36**”;
- “**1575**” denominato “**Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36**”.

Inoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello “*F24 Versamenti con elementi identificativi*” del soggetto controparte del contratto, si istituisce il seguente codice identificativo:

- “**40**” denominato “**stazione appaltante**”.

In sede di compilazione del modello “*F24 ELIDE*”, i suddetti codici tributo sono esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, secondo le seguenti modalità.

Nella sezione “**CONTRIBUENTE**”, sono indicati:

- nei campi “*codice fiscale*” e “*dati anagrafici*”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nel campo “*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*”, il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice identificativo “**40**”, da indicare nel campo “*codice identificativo*”.

Nella sezione “**ERARIO ED ALTRO**”, sono indicati:

- nel campo “*tipo*”, la lettera “**R**”;
- nel campo “*elementi identificativi*”, il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si versa l'imposta di bollo;

- nel campo “*codice*”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
- nel campo “*anno di riferimento*”, l’anno di stipula del contratto, nel formato “AAAA”;
- nei campi “*codice ufficio*” e “*codice atto*”, nessun valore.

Si precisa che i modelli “F24 ELIDE” compilati secondo le istruzioni impartite con la presente risoluzione sono consultabili sia dall’appaltatore che ha effettuato il pagamento, sia dalla stazione appaltante, tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente



Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Oggetto del provvedimento

1.1. Il presente provvedimento, in attuazione dell'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto, individua le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.

2. Versamento tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE)

2.1. Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l'imposta di bollo di cui al punto 1.1 è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

2.2. Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto. Con successiva risoluzione, sono istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento e fornite le relative istruzioni.

3. Ulteriori disposizioni

3.1. Ulteriori modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (pagoPA), coerenti con la piena digitalizzazione del *procurement* possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Motivazioni

L'allegato I.4 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rubricato "*Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto*", prevede all'articolo 3 che "*Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale*".

Il presente provvedimento, pertanto, tenuto conto dell'acquisto di efficacia delle predette disposizioni per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, stabilisce, al punto 2, le modalità di versamento utilizzabili per assolvere l'imposta di bollo sui contratti pubblici, così come rideterminata nel valore, in funzione delle fasce di importo del contratto, dalla tabella A dell'articolo 3 del citato Allegato I.4, prevedendo l'utilizzo del diffuso sistema di pagamento F24. Tale strumento è idoneo a consentire, da un lato, il versamento in via telematica attraverso gli appositi servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, dalle banche e dagli altri prestatori di servizio di pagamento e, dall'altro, mediante utilizzo dello specifico modello "F24 ELIDE", ad assicurare la possibilità di un'univoca associazione del versamento stesso con il contratto soggetto ad imposta, mediante la valorizzazione del campo elementi identificativi (con l'indicazione del CIG o di altro identificativo univoco).

Il provvedimento, al punto 3, prevede, inoltre, che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite ulteriori modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti

offerti dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (pagoPA).

Le modalità di versamento delineate dal presente provvedimento sono in linea con gli obiettivi di piena digitalizzazione del *procurement* e di riduzione degli oneri gestionali e di conservazione documentale e con lo sviluppo in corso di nuove soluzioni di integrazione e semplificazione degli adempimenti per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, connessi al pagamento delle imposte.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la "*Disciplina dell'imposta di bollo*";

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (articoli da 17 a 30) - "*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*";

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - "Codice dei contratti pubblici", art. 18 e allegato I.4.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell' Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell' articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28 giugno 2023

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

Risposta n. 491/2021

OGGETTO: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche recanti l'addebito di corrispettivi imponibili ai fini Iva, e di somme riguardanti spese anticipate ex articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il notaio istante riferisce di emettere fatture elettroniche, le quali per la stessa prestazione, individuabile dal numero di repertorio dell'atto indicato in fattura, recano l'addebito di corrispettivi imponibili ai fini Iva e di somme riguardanti spese anticipate ex articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, che possono essere superiori ad euro 77, 47.

Il notaio rappresenta che, ai sensi dell'articolo 6 della Tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, le fatture riguardanti corrispettivi assoggettati ad Iva sono esenti dall'imposta di bollo, secondo il principio di alternatività tra imposta di bollo ed Iva.

L'istante evidenzia, inoltre, che, con la risoluzione del 3 luglio 2001, n. 98/E è stato chiarito che *"le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad Iva, scontano l'imposta di bollo nel caso in cui la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad Iva superi L. 150.000"*.

Esponde altresì, che spesso le fatture elettroniche vengono emesse entro 60 giorni dall'incasso del fondo spese ed onorari previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 31 ottobre 1974, per cui al momento dell'incasso viene rilasciata al cliente una ricevuta riportante la somma ricevuta in deposito, totalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e per conto del cliente.

Alla luce di quanto sopra, il notaio interpellante chiede di conoscere se per le fatture recanti l'addebito di corrispettivi imponibili ai fini Iva, e di somme riguardanti spese anticipate *ex* articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, debba essere corrisposta o meno l'imposta di bollo.

Il notaio istante chiede, infine, nel caso tali fatture siano da assoggettare all'imposta di bollo, se detta imposta debba essere assolta al momento di emissione della fattura elettronica o al momento, antecedente, di emissione del fondo spese ed onorari previsto dall'articolo 3 del D.M. 31 ottobre 1974, al fine di evitare duplicazioni d'imposta.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il notaio istante, ritiene che fattura relativa ad un'unica prestazione, recante l'addebito sia di compensi imponibili ai fini Iva, sia di somme riguardanti spese anticipate *ex* articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 superiori ad euro 77,47, non è soggetta all'imposta di bollo in quanto le spese di cui al citato articolo 15 sono "funzionali" all'operazione principale che è soggetta ad IVA.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. il quale, all'articolo 1, dispone che «*Sono soggetti all'imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa*».

Con riferimento alla fattispecie, l'articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al medesimo d.P.R. stabilisce che è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 2,00, per ogni esemplare, per le *«Fatture, note conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (...), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria»*.

La nota 2 lettera a), in calce al predetto articolo, prevede, inoltre, che l'imposta non è dovuta *«quando la somma non supera lire 150.000»* (euro 77,47).

Tale disposizione di carattere generale trova una deroga nell'ipotesi di cui all'articolo 6 della tabella annessa al succitato d.P.R. n. 642 del 1972 (*Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto*) che, infatti, esenta, dall'imposta di bollo le *«Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (attualmente il riferimento deve intendersi all'articolo 13 della tariffa, parte prima) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto»*.

Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che *«Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto»*.

Dal quadro normativo sopra rappresentato, si evince che l'articolo 6 della tabella annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, prevede l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti indicati nell'articolo 13 della tariffa, relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette ad Iva.

Nel caso di specie, esaminata la documentazione presenta a seguito della richiesta di documentazione integrativa, una parte dell'importo addebitato non costituisce corrispettivo di una operazione soggetta ad Iva, bensì somme percepite a titolo di spese da sostenere in nome e per conto del cliente.

Pertanto, non potendo trovare applicazione la disposizione derogatoria di cui al citato art. 6, si ritiene applicabile la disciplina generale contenuta nell'articolo 13, comma 1 della tariffa, parte prima allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 secondo cui le fatture recanti addebitamenti sono soggette all'imposta di bollo nella misura di 2 euro.

Nella particolare ipotesi in cui, per disposizione di legge, le somme anticipate in nome e per conto del cliente ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 riguardino tributi dovuti dal medesimo cliente (es. imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), potrà trovare applicazione l'articolo 5 della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che esenta dall'imposta di bollo, per quanto di interesse, gli atti relativi alla riscossione ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato.

Per quanto concerne, inoltre, l'ulteriore quesito relativo al momento in cui assolvere l'imposta di bollo si ritiene che tale momento coincida con quello dell'emissione della fattura elettronica.

Solo in tale momento, infatti, è possibile avere certezza dell'eventuale superamento dell'ammontare di euro 77,47 che costituisce il presupposto per l'assoggettamento del documento all'imposta di bollo.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)

Risposta n. 7

OGGETTO: imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il Comune interpellante, riferisce che *Nell'ambito delle procedure di gara gestite (...) è stata affrontata la problematica riferita all'applicazione dell'imposta di bollo in rapporto sia all'istanza di partecipazione alla gara, sia all'offerta economica*".

In particolare, ritenendo di non aver dubbi riguardo l'applicazione dell'imposta di bollo sull'istanza di partecipazione alla procedura di gara cosiddetta "*aperta*", l'istante manifesta dubbi con riferimento alle procedure negoziate e nei casi in cui l'amministrazione decida di utilizzare lo strumento dell'indagine di mercato per individuare le imprese da invitare ad una procedura negoziata o da consultare ai fini di un affidamento diretto.

L'interpellante riferisce che, attualmente, sia per le procedure negoziate che per quelle ad evidenza pubblica, gli acquisti di beni e servizi sono gestiti in modalità elettronica attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche in cui, al momento della richiesta da parte di un operatore a partecipare a una procedura, aperta, ristretta o

negoziata, viene generato automaticamente un documento individuato come *"domanda di partecipazione"*.

A tale riguardo, l'interpellante chiede, di conoscere se anche la domanda di partecipazione a gare con procedura negoziata sia soggetta all'imposta di bollo.

Come sopra menzionato, l'interpellante ritiene, inoltre, *"di dubbio inquadramento (...) anche il caso in cui l'amministrazione decide di ricorrere ad indagini di mercato al fine di individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare, in una seconda fase (meramente potenziale) ad una procedura negoziata"*.

Chiede, pertanto, di conoscere anche in questa ultima ipotesi le determinazioni della scrivente in merito all'applicazione dell'imposta di bollo.

Inoltre, l'interpellante nutre perplessità anche in relazione alla corresponsione del tributo in argomento relativamente all'offerta economica e, pertanto, chiede *"se è corretto richiedere l'apposizione del bollo sull'istanza di partecipazione solo in caso di procedura aperta/ristretta e nessun bollo sull'offerta economica a prescindere dalla procedura utilizzata"*.

Infine, chiede di conoscere le *"modalità di calcolo dell'imposta di bollo sugli allegati ai contratti conclusi mediante scrittura privata"*, con riferimento a quelli redatti in formato word diverso dall' *"uso bollo"*, che spesso risultano essere, a detta dell'interpellante, *"corposi e non omogenei nel contenuto, che presentano, cioè, oltre a pagine di diversa lunghezza (...) anche inserimenti grafici, tabelle, elenchi ed altro"*.

In particolare, chiede se sia possibile considerare *"aderente alla normativa vigente anche un'applicazione dell'imposta di bollo esclusivamente per foglio e che prescinda dal dato delle linee effettive"*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante, premettendo di ritenere *"di assoggettare a bollo la domanda di*

partecipazione presentata nell'ambito di una procedura aperta", relativamente alla gara con procedura negoziata è del parere che la stessa "... si distingue dalle normali procedure di affidamento per essere l'amministrazione ad avviare il dialogo con il singolo operatore economico attraverso la lettera di invito a presentare la sua offerta e non, come normalmente accade, l'operatore economico a proporsi con la domanda di partecipazione in adesione al bando di gara. L'adesione ad una procedura negoziata non necessiterebbe, dunque, di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa (...) richiesta".

Stante quanto sopra, l'interpellante sarebbe *orientato "a non richiedere alcun bollo sulla domanda di partecipazione dell'impresa nelle procedure negoziate"*.

Qualora, inoltre, l'Amministrazione decida di ricorrere a indagini di mercato al fine di individuare le imprese da consultare per l'eventuale affidamento diretto o da invitare, successivamente ad una procedura negoziata, ritiene che *"l'atto con cui il soggetto manifesta la propria disponibilità a formulare un'offerta se, per certi versi, partecipa alla natura della 'domanda di partecipazione' in una procedura aperta (trattandosi di una risposta di un privato ad un avviso pubblico), sotto altri aspetti, se ne distingue, posto che*

l'operatore non presenta un'istanza, ma si limita a manifestare il proprio interesse e la propria disponibilità a partecipare ad una procedura, o a presentare un'offerta e che alla disponibilità del privato non necessariamente consegue la partecipazione dello stesso ad una procedura di affidamento".

Per tale motivo, l'interpellante ritiene di *"...non assoggettare a bollo l'atto con cui l'operatore economico manifesta la propria disponibilità nei confronti dell'Amministrazione a formulare un'offerta a seguito di indagine di mercato"*.

Con riferimento all'offerta economica, il Comune istante *"è orientato a ritenere non dovuta l'imposta di bollo"*.

Infine, relativamente alle modalità di calcolo dell'imposta in questione sugli

allegati ai contratti conclusi mediante scrittura privata, trattandosi in alcuni casi di *"atti corposi e non omogenei nel contenuto"*, per ovviare a problemi pratici di conteggio, l'istante ritiene che *"...potrebbe considerarsi aderente alla normativa vigente (...) un'applicazione dell'imposta di bollo esclusivamente per foglio e che prescinda dal dato delle linee effettive"*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che *"Sono soggetti all'imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa"*.

L'articolo 2, comma 1 stabilisce che *"L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda"*. Il comma 2 dello stesso articolo specifica che *"Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione"*.

Al riguardo, con riferimento al quesito relativo alla procedura di gara negoziata, e in particolare alla "domanda di partecipazione" si concorda con la tesi del Comune istante in ordine alla circostanza che tale documento non rientra tra quelli previsti dall'art. 3 della Tariffa. Ciò in quanto, l'adesione ad una procedura negoziata non necessiterebbe di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta. Pertanto, tale

documento non deve essere assoggettato ad imposta di bollo.

Con riferimento all'indagine di mercato, che anticipa la procedura di gara, e che è finalizzata ad individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare, in una seconda fase (meramente potenziale) ad una procedura negoziata, dall'esame della documentazione inviata alla scrivente si desume che la stessa è

"svolta in modalità telematica, finalizzata all'individuazione di idonei operatori economici, da invitare alla successiva procedura negoziata".. Alla stessa dovrà seguire la presentazione delle

manifestazioni di interesse tramite apposito modello e, come precisato nell'articolo 15 della bozza trasmessa alla scrivente, si tratta di un *avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non (...) impegnativo per il Comune*", che *"non costituisce proposta contrattuale, né offerta o promessa al pubblico"* e che *"non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale, che sarà libera di sospendere o interrompere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, ed eventualmente anche di avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse (...) possano vantare alcuna pretesa"*.

Per le suesposte caratteristiche, si concorda con l'istante che il documento denominato manifestazione di interesse (cfr. art. 6 della bozza di avviso pubblico) non rientra tra quelli disciplinati dalla Tariffa e, come tale, non sia da assoggettare ad imposta di bollo.

Relativamente al quesito concernente l'applicazione dell'imposta di bollo sulle offerte economiche non seguite dall'accettazione da parte della pubblica amministrazione, si rinvia a quanto rappresentato nella risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 secondo cui "le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione.

Con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta di bollo, sugli allegati ai contratti si fa presente che il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante (*Disposizioni integrative al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*) ha introdotto delle novità alle modalità di affidamento di cui all'articolo 32 del d.lgs n. 50 del 2016.

In particolare, l'articolo 22 del citato decreto ha introdotto il comma 14- *bis* al

richiamato articolo 32 che stabilisce "*I capitoli e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto*".

Relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell'imposta di bollo, ai capitoli oggetto del presente quesito, si osserva che tali documenti poiché disciplinano particolari aspetti del contratto, sono riconducibili alle tipologie di cui al citato articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.642 del 1972, che prevede l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.

Con riferimento agli allegati concernenti, grafici e disegni che non consentono il conteggio delle linee al fine dell'applicazione dell'imposta di bollo, si confermano i chiarimenti già resi dalla scrivente con la risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002, con la quale è stato anche precisato che gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati, ma in quanto elaborati tecnici la cui redazione viene affidata ad un

professionista in possesso di determinati requisiti, rientrano tra gli atti individuati dall'articolo 28 della tariffa, parte seconda, del d.P.R. n. 642 del 1972, per i quali è dovuta l'imposta di bollo in caso d'uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)

RISOLUZIONE N. 96/E



Direzione Centrale Normativa

Roma, 16 dicembre 2013

***OGGETTO: Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 –
Imposta di bollo nell'ambito del Mercato elettronico della
Pubblica amministrazione***

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante, ALFA spa, chiede chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario applicabile, ai fini dell'imposta di bollo, ai documenti di offerta e accettazione per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra Enti e fornitori all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

La società istante precisa che i predetti documenti sono redatti in formato elettronico e vengono firmati digitalmente solo dal soggetto che emana il documento (e non anche dall'altra parte contraente) e vengono scambiati tra fornitori ed Enti attraverso la piattaforma del MEPA, in conformità a quanto previsto dall'articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società istante ritiene che i documenti in parola debbano esser ricondotti nell'ambito di applicazione della disposizione recata dall'articolo 24 della Tariffa, Parte Seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, e che, di conseguenza, vadano assoggettati all'imposta di bollo solo in caso d'uso.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine di corrispondere al quesito proposto, appare utile ricordare che l'articolo 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce l'applicazione dell'imposta di bollo, fin dall'origine, per le "*Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti*".

Il successivo articolo 24 della tariffa, Parte Seconda, prevede, invece, l'applicazione dell'imposta, solo in caso d'uso, per gli "*Atti e documenti di cui all'articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'articolo 1341 del codice civile*".

A parere della scrivente, nell'ambito di tale ultima previsione non possono essere ricondotti i documenti di offerta e accettazione per l'approvvigionamento di beni e servizi oggetto della presente istanza di interpello.

Occorre evidenziare, infatti, che i documenti in esame sono formati nell'ambito di una particolare procedura prevista per l'approvvigionamento dei beni da parte delle pubbliche amministrazioni e sono relativi a transazioni gestite per via elettronica e telematica nell'ambito del MEPA. A detto mercato digitale possono accedere, oltre alle pubbliche amministrazioni, esclusivamente aziende

fornitrici che siano state previamente abilitate a presentare i propri beni o servizi, offerti sul sistema in forma di cataloghi. I fornitori abilitati formulano, quindi, anche a seguito di specifiche richieste da parte della pubblica amministrazione, delle offerte pubbliche di beni e servizi.

A seguito della presentazione di tali offerte, la pubblica amministrazione individua quella che risulta conforme alle proprie richieste, procedendo alla conclusione del contratto, tramite apposito 'documento di stipula'.

Tale documento di stipula, benché firmato digitalmente solo dall'amministrazione, è sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale.

La controparte non è, infatti, tenuta a manifestare ulteriormente la propria volontà in tal senso, in quanto tale volontà si è già resa palese con l'inserimento dell'offerta nel sistema.

In merito alle dette transazioni scambiate nel mercato elettronico si evidenzia che l'articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, prevede espressamente al quinto comma che *"Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante"*.

Il contratto tra la pubblica amministrazione ed un fornitore abilitato è dunque stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata.

Con riferimento ai documenti di accettazione, dal fac-simile inviato alla scrivente a seguito di richiesta di documentazione integrativa, si evince che detto documento contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto, tale documento di accettazione dell'offerta presentata da un fornitore abilitato, deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi del citato articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972.

L'imposta assolta in relazione a tale documento potrà essere addebitata al soggetto che presenta l'offerta (fornitore).

Come risulta dall'art. 53 delle 'Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione', pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it, infatti, il contratto concluso è composto dall'offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore. Con riferimento a tali contratti il medesimo articolo 53 stabilisce che il "*soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'imposta di bollo.*".

A parere della scrivente, le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

RISOLUZIONE N. 194/E



Roma, 16 maggio 2008

OGGETTO: imposta di bollo – Art. 1, comma 1-bis, della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. Allegati agli atti da registrare con procedure telematiche di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463

Con istanza di interpello, concernente l’interpretazione dell’art. 1 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente

QUESITO

Con riguardo all’articolo 1 della tariffa dell’imposta di bollo, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 22 febbraio 2007 si chiede di conoscere se – a seguito della introduzione della modalità di pagamento dell’imposta di bollo in sede di registrazione degli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai e da altri pubblici ufficiali mediante Modello Unico Informatico – si debba ritenere che l’imposta di bollo assolta in tale sede ricomprenda anche quella dovuta per tutti gli allegati all’originale.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il notaio istante ritiene che la registrazione in via telematica, con la conseguente applicazione dell'imposta di bollo in via forfetaria, riguardi l'atto originale nella sua interezza e quindi anche gli allegati allo stesso.

Diversamente si dovrebbe ritenere che il legislatore abbia trattato in modo difforme il caso in cui alcuni elementi dell'atto stesso siano in esso contenuti da quello in cui i medesimi risultino ad esso allegati; il che, come ovvio, può dipendere esclusivamente dalla tecnica redazionale dell'atto. Tale diversa valutazione da parte del legislatore sarebbe, ad avviso dell'istante, priva di ogni fondamento. Il notaio istante, in conclusione, afferma che ritenere ancora applicabile, in via autonoma ed ulteriore, l'imposta di bollo sugli allegati, nonostante la registrazione in via telematica dell'atto di cui gli stessi fanno parte, e ciò anche qualora essi siano documenti autentici, rilasciati prima dell'atto al fine della sua attuazione (procure, certificati di destinazione urbanistici etc.), non solo vanifica l'intento innovatore del legislatore che ha mirato ad omogeneizzare, regolandola e modernizzandola, l'applicazione dell'imposta di bollo sugli atti ricevuti da pubblici ufficiali e registrati in via telematica, ma potrebbe addirittura risultare contrario, in quanto costituirebbe una duplicazione, alla equa applicazione del tributo *de quo*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Si evidenzia, in via preliminare, l'inammissibilità dell'istanza in esame in quanto non riferita a fattispecie concreta e personale, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto del ministero delle finanze 26 aprile 2001 n. 209.

La risposta che si fornisce non è produttiva, pertanto, degli effetti tipici dell'“interpello del contribuente” di cui all'articolo 11 della legge n. 212 del 2000.

Nel merito, si osserva quanto segue.

La registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione nei registri immobiliari e la voltura catastale con procedure telematiche per gli atti relativi a diritti sugli immobili è stata prevista con l'articolo 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha introdotto l'articolo 3-bis (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione) nel decreto legislativo 18 dicembre 18 dicembre 1997, n. 463.

Lo stesso articolo del decreto legislativo n. 9/2000, intervenendo sul decreto legislativo n. 463/1997 (Modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo), ha modificato l'articolo 1, comma 1-bis, della tariffa dell'imposta di bollo e la relativa nota 1-bis.

La circolare n. 3 del 2 maggio 2002, nell'illustrare il servizio telematico per gli atti immobiliari, ha chiarito che *“Per effetto delle disposizioni della nota 1-bis del predetto articolo 1 della tariffa annessa al d.P.R. n. 642 del 1972, è consentito il pagamento in misura forfetaria, in un unico contesto, dell'intero ammontare relativo all'imposta di bollo, connesso agli atti relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche e cioè: imposta di bollo per l'atto rogato, ricevuto o autenticato e relative copie conformi uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti, nonché l'imposta per l'iscrizione nel registro generale d'ordine di cui all'articolo 2678 del codice civile. La nota aggiunta al menzionato articolo 1-bis, precisa, peraltro, che l'imposta è dovuta in misura cumulativa all'atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità di pagamento degli altri tributi dovuti per l'esecuzione delle formalità per via telematica.”*

Successivamente, con il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, articolo 1, comma 3, - convertito con legge 11 marzo 2006, n. 81- è stata prevista *“la progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del*

decreto legislativo n. 463/97 a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti". I termini e le modalità dell'estensione di tale disciplina sono stati stabiliti con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia del 6 dicembre 2006.

Il comma 4 dello stesso articolo 1 del decreto legge n. 2 del 2006 ha previsto, inoltre, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze fossero "*stabilite a parità di gettito, le tariffe dell'imposta di bollo dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla natura e all'entità degli adempimenti correlati, sugli atti*" per i quali si utilizza la procedura telematica.

Conseguentemente, con il decreto 22 febbraio 2007, "*ravvisata la necessità di determinare, a parità di gettito, gli importi dell'imposta di bollo dovuti in misura forfetaria sugli atti trasmessi per via telematica, tenendo conto, ove occorrente, degli adempimenti ad essi correlati*", sono state modificate le tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica.

Come risulta dalla relazione di accompagnamento al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, "*le diverse misure dell'imposta sono state determinate tenendo conto del dettato della norma che impone la parità di gettito nonché del "peso" medio dei documenti relativi alle varie macrotipologie nelle quali sono stati suddivisi gli atti. In primo luogo è stato sostituito il comma 1-bis dell'articolo 1 della suddetta tariffa che concerne gli atti relativi a beni immobili redatti da notai o altri pubblici ufficiali, inserendo anche gli atti delle società e degli enti diversi dalle società. La disposizione prevede diverse misure dell'imposta di bollo a seconda che l'atto: 1) abbia ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili; 2) debba essere iscritto nel registro*

delle imprese in quanto riguarda una società 3) comporti solo la formalità della trascrizione; 4) abbia ad oggetto immobili, siti nei territori ove vige il sistema del libro fondiario che, come è noto, non sono soggetti a trascrizione nei registri immobiliari ma ad iscrizione nel libro ...”

I notai e gli altri pubblici ufficiali presentano le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica (articolo 3-bis, comma 3, d. lgs. 18/12/1997, n. 463).

Tali formalità sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione.

Relativamente alle modalità di trasmissione telematica degli atti, l'articolo 2 del d.P.R. 18 agosto 2000, n. 308 (*Regolamento concernente l' utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari*), ha disposto che il modello unico informatico di cui all' art. 3-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, deve essere trasmesso dai pubblici ufficiali per via telematica unitamente a copia dell' atto e al prospetto in cui devono essere elencati "*gli estremi degli allegati, dei documenti e dei certificati da presentare in virtù di disposizioni di legge o di regolamento, idonei all' applicazione del regime tributario, anche agevolato, utilizzato in sede di autoliquidazione*", mentre la documentazione originale viene conservata dal pubblico ufficiale.

Quanto sopra premesso, si ritiene che gli importi forfetari indicati nell'art. 1, comma 1-bis, della tariffa dell'imposta di bollo devono intendersi riferiti all'atto principale e a quelli, da esso dipendenti, finalizzati all'espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio, copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione).

Resta inteso che gli atti o documenti esterni all'atto principale che, per tecnica redazionale, siano dal medesimo richiamati come allegati non vanno assoggettati autonomamente all'imposta di bollo qualora per gli stessi l'assolvimento del tributo non sia dovuto sin dall'origine, ossia, dal momento della loro formazione (ad esempio, fotografie).

Al contrario, altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che per loro natura siano soggetti all'imposta fin dall'origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica, ecc), ancorché allegati all'atto principale, devono assolvere l'imposta di bollo autonomamente secondo le indicazioni della tariffa.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

Risoluzione del 03/07/2001 n. 98 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Imposta di bollo - fatture contenenti corrispettivi relativi a piu' operazioni -

Sintesi:

Sintesi: La risoluzione fornisce i seguenti chiarimenti in materia di imposta di bollo: - esenzione degli atti e documenti scambiati tra le Pubbliche Amministrazioni tassativamente indicate nell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R.642/72; - imponibilita nel caso in cui uno o piu componenti dell'intero importo corrispettivo fatturato non assoggettato ad I.V.A. superi t.150.000.

Testo:

Il Comune di..., con la nota prot. n. 41342 del 6 ottobre 1999, ha rappresentato che sono emersi dubbi circa la corretta applicazione del D.M. 20 agosto 1992 per quanto attiene l'imposta di bollo sulle fatture rilasciate per vari servizi prestati con particolare riguardo ai casi di esenzione.

In particolare, nel far riferimento all'esenzione dall'imposta di bollo per le fatture la cui somma e' inferiore a L 150.000 e per quelle in cui tutti gli importi sono gia' assoggettati ad I.V.A., chiede di conoscere il trattamento tributario da riservare alle:

a) fatture di importo superiore a L 150.000 per servizi posti fuori campo I.V.A. emesse a carico di altre Pubbliche Amministrazioni;

b) fatture di importo superiore a L 150.000, comprendenti sia servizi assoggettati ad I.V.A., sia servizi fuori campo I.V.A.

Al riguardo, giova tenere presente che in ordine al primo quesito l'art. 16 della tabella annessa al d.P.R.26 ottobre 1972 n. 642, accorda l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo a favore degli atti e documenti scambiati tra le Pubbliche Amministrazioni tassativamente indicate nella disposizione in esame.

Nell'ampia dizione "atti e documenti"e' indubbio che vanno ricomprese anche le fatture oggetto del quesito, ove ne ricorrano le condizioni, per il trattamento di favore disposto dall'articolo 16 della tabella sopracitata.

In merito alla questione evidenziata al punto b) del quesito, si osserva che il beneficio di esenzione a favore delle fatture ed altri documenti di cui all'articolo 6 della tabella, riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad I.V.A., non puo' in alcun modo essere esteso a corrispettivi esenti o fuori campo di applicazione I.V.A.

Cio' posto, si comunica che le fatture emesse a fronte di piu' operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad I.V.A., scontano l'imposta di bollo, nel caso in cui la somma di uno o piu' componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad I.V.A., superi L 150.000.